



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO
ECONOMICO**

1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1361 del 18/11/2022

**Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER IL
PERSONALE DEL COMPARTO.**

Il giorno 18/11/2022 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO**
Distante Maricarmen ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. 1361 del 18/11/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 677 del 14/06/2022 si è proceduto a costituire, in via provvisoria, il fondo delle risorse decentrate per la sola parte stabile;

Dato atto che:

- ✓ il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione ai dipendenti del salario accessorio;
- ✓ la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- ✓ le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- ✓ le modalità di determinazione delle risorse nel fondo e delle diverse voci che lo alimentano sono attualmente regolate all'art. 67 del *CCNL Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto il 21 maggio 2018*, e risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate, con le limitazioni previste al comma 6 per gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, mentre la disciplina per il suo utilizzo è contenuta nell'art. 68 del suddetto CCNL;

Vista la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018 secondo cui: *"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui ne/l'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste ne/l'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione".

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “...nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Atteso che:

- l'ARAN, con parere CFL45, ha sostenuto che “in base all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l'incremento delle risorse decentrate stabili, pari all'importo di € 83,20, deve essere disposto <<per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015....>>. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle <<unità di personale destinatarie del presente CCNL>>, si ritiene che l'incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione”;
- nel medesimo parere si legge che “l'importo annuo di € 83,20 dovrebbe essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno”;
- tali risorse sono, altresì, incrementate di un importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali "a regime" riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla medesima data; sono inoltre confermate le altre possibilità di incremento delle risorse stabili (es.: RIA del personale cessato, che confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno, eventuali risorse riassorbite, ex art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, incrementi stabili della dotazione organica, ecc.);

Visto l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi del suddetto art. 23, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

Ricordato che nel fondo dell'anno 2016, giusta determinazione dirigenziale n. 1655 del 07.12.2016, erano previsti:

- ✓ € 951.008,00, relativo alle risorse stabili Fondo del salario accessorio, comprensivo del finanziamento delle P.O., di € 8.104,00 al netto delle decurtazioni previste *ex lege*;
- ✓ € 742.317,00, a titolo di risorse variabili;

Riassunto nel prospetto allegato al presente atto (*ALL. A*) il quadro attuale circa il rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2022;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone, tra l'altro, che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 15 gennaio 2021, prot. 12454, ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019"* sulle corrette modalità di variazione del limite della retribuzione accessoria in modo da garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2022;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che:

- ✓ negli anni precedenti al 2022 si sono realizzate cessazioni di personale, appartenenti a diverse categorie e profili professionali, tali da permettere un incremento di € 35.360,00 della parte stabile del fondo dell'anno in corso, per retribuzione d'anzianità;
- ✓ al di fuori delle risorse già previste dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del vigente CCNL, non sussistono ulteriori destinate ad integrare la parte stabile del fondo;
- ✓ l'art. 67, comma 3, lett. c) del vigente CCNL prevede che il fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- ✓ nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2022 sono state inserite le somme comunicate dai Dirigenti competenti *ratione materiae* e depositate in atti dell'Ufficio, dettagliate nell'*Allegato A*) al presente provvedimento, di seguito elencate:
 - soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, relative ai com-

pensi per messi notificatori, ex art. 54 CCNL 14.9.2000), per un importo presunto pari ad € 5.000,00, giusta nota prot. n. 41372 del 05-10-22, pari ad € 3.779,00, al netto di oneri e IRAP;

- non soggette al suddetto limite:
 - € 4.000,00 per quote trasferite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - € 85.028, 87 per incentivi per funzioni tecniche (l'importo non è comprensivo di oneri e IRAP a carico dell'Ente);
 - € 26.422,46 per compensi professionali all'Avvocatura (oneri a carico Ente e Irap non compresi);
 - € 12.489,72 per risorse ISTAT (oneri a carico Ente e Irap non compresi);

Dato atto che il costo delle assunzioni a tempo determinato ex 1 del DI 80/2021 per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR deve comprendere il trattamento fondamentale e della quota del salario accessorio ed essere incluso nel quadro economico del progetto con rimborso da parte del ministero competente, secondo le modalità illustrate dalla circolare 4/2022 della Rgs;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, ultimo periodo, del vigente CCNL contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Atteso che:

✓ con nota del 18/12/2018, prot. 257831, la Ragioneria generale dello stato ha precisato che *“la relazione tecnica relativa all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017 indica esplicitamente che restano escluse dal predetto limite le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione a fondi dell'Unione europea e le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011”*;

✓ l'ARAN, con l'orientamento CFL46 del 03/04/2019 ha chiarito che: *“Non rientrano nel regime dell'art.67, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, inoltre, le risorse di cui all'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018, secondo il quale: “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”*

Infatti, si tratta delle risorse stabili che, non utilizzate in un anno, qualunque sia la motivazione del mancato utilizzo, si traducono in un incremento, una tantum, delle risorse variabili dell'anno successivo.

In proposito, si ricorda che, nella vigenza del precedente art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, che conteneva un'analoga previsione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle sue circolari e nelle sue note esplicative ha avuto modo di evidenziare che le risorse stabili destinate alla contrattazione integrativa, definitivamente non utilizzate nell'anno precedente, costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa, nell'anno successivo, di somme già in precedenza certificate e che si tratta, comunque, di risorse variabili”;

Visti, altresì, i pareri ARAN RAL1830 e RAL1826;

Considerato che:

✓ con DPCM del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto il riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili, è stato previsto per questo Ente, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, un contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22, cumulabile con eventuali contributi regionali, ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, per complessivi 15 lavoratori;

- ✓ con successivo DPCM del 20 maggio 2022 sono state stanziare ulteriori risorse per l'assunzione di altri 100 lavoratori socialmente utili;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 354 del 24/03/2022 si è proceduto ad assumere n. 15 lavoratori socialmente utili, in utilizzo presso il Comune di Manfredonia, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale, per 12 ore settimanali, in sovrannumero alla dotazione organica, in deroga al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 708 del 20/06/2022 è stata prevista l'assunzione di un massimo n. 100 lavoratori socialmente utili, in utilizzo presso il Comune di Manfredonia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale, per 12 ore settimanali, in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, in deroga al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti numerici consentiti, dalla verifica positiva del possesso dei requisiti per l'assunzione quali dipendenti comunali;
- ✓ nelle sedute del 23/3/2022 e del 15/06/2022 la COSFEL ha approvato le deliberazioni di Giunta comunale n. 45 del 15/03/2022 e n. 108 del 07/06/2022 per l'assunzione dei suddetti lavoratori, nei limiti della spesa complessiva prevista a titolo di contributo statale di € 9.296,22 spettante individualmente;
- ✓ l'attuale consistenza della dotazione organica comunale rideterminata, approvata dalla COSFEL nella seduta del 27/10/2021 è di n. 173,5 lavoratori, di cui n. 13 posti part time, equivalenti a n. 6,5 posti;

Atteso che:

- ✓ con deliberazione n. 177 del 11/10/2022 la Giunta comunale ha stabilito di aumentare di n. 88 unità (equivalenti a 29,33 a tempo pieno) la dotazione organica del personale comunale come approvata con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 41 del 24/03/2021, ed autorizzata dalla COSFEL nella seduta del 27/10/2021, che di seguito si riporta nella formulazione rideterminata:

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA ex D.G. n. 177 del 11/10/2022
Dirigenti	6
D	42
C	78
B3	24
B1	114 di cui 13 p.t. al 50% (pari a 6,5) + 88 p.t. al 33,3% (pari a 29,33)
A	3
TOTALE	202,83

- ✓ a tutt'oggi si è in attesa della conclusione dell'iter avviato presso la COSFEL di autorizzazione della dotazione organica nei termini sopra descritti e, pertanto, ci si riserva, laddove fosse necessario, di rivedere la consistenza del Fondo del salario accessorio agli esiti delle valutazioni della predetta Commissione;

Dato atto che, prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nell'ammontare complessivo pari ad € **1.104.610,05**, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2022*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*All. A*), nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, fissato, per l'anno 2016, in € 951.008,00;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2), che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle OO. SS. ed alle R.S.U.;

Ricordato che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere, in ogni momento, suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui previsti;

Dato atto che detto *fondo*:

- ✓ è in linea con il vincolo di finanza pubblica previsto all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell'Ente, come è riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da prevedere da parte di questo Ente per il corrente esercizio;
- ✓ risulta compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 (in combinato disposto con la disciplina di cui all'art. 67, comma 7, CCNL);
- ✓ rispetta i vincoli di cui all'art. 243 *bis*, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., essendo l'Ente in riequilibrio finanziario pluriennale e avendo fatto accesso al Fondo di rotazione, *ex art. 243 ter TUEL*;

Considerato che il Comune di Manfredonia nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2022 - 2024 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Viste:

- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.05.2022, avente ad oggetto: "*D.U.P. triennio 2022/2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)*";
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.06.2022 avente ad oggetto: "*Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati*" e successive variazioni;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 07.07.2022 di approvazione del PEG 2022/2024;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 11/10/2022 di approvazione del *piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 (PIAO)*, al cui interno sono indicati, in un'apposita sezione, gli obiettivi gestionali-esecutivi di performance;

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali 2016/2018 del 21 maggio 2018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il *Fondo risorse decentrate* per l'anno 2022, come da *allegato A*), che qui si intende integralmente approvato, diventando parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

nell'ammontare complessivo di € **1.104.610,05**;

- 3) di dare atto:
- ✓ dell'avvenuto rispetto del limite previsto all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, come risultante dal medesimo *allegato A*);
 - ✓ che il suddetto *fondo* è stato determinato in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, ossia sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2022 (fissato in n. 119 a fronte di n. 163 unità al 31/12/2018) e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in funzione dell'effettivo numero di dipendenti;
 - ✓ che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
 - ✓ il costo delle assunzioni a tempo determinato ex 1 del Dl 80/2021 per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR comprende sia il trattamento fondamentale che la quota del salario accessorio ed essere incluso nel quadro economico del progetto con rimborso da parte del ministero competente, secondo le modalità illustrate dalla circolare 4/2022 della Rgs;
- 4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore economico-finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 5) di attestare che il finanziamento relativo al *fondo* in questione trova copertura negli appositi capitoli relativi alla spesa del personale del bilancio 2022-2024, dando atto che l'imputazione dell'impegno della spesa relativa al Fondo in argomento avverrà secondo quanto stabilito dall'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 al punto 5.2;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo *147-bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 7) di attestare che in capo al Dirigente non sussistono cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, *ex art. 6-bis* della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001;
- 8) di comunicare il presente atto, per la dovuta informazione, alle OO. SS. e alle R.S.U.;
- 9) di inviare copia della presente determinazione al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti di propria competenza;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa*.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DISTANTE MARICARMEN in data 18/11/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1507**

Settore Proponente: **SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO**

Ufficio Proponente: **1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO.**

Nr. adozione settore: **76** Nr. adozione generale: **1361**

Data adozione: **18/11/2022**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Maricarmen Distante

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 18/11/2022 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 18/11/2022 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Distante Maricarmen

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022			
PARTE STABILE			
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	942.904,00
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	0,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anni precedenti	35.360,00
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima dei CCNL	0,00
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	3.960,00
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario	0,00
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017 a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziate nel 2017 per le posizioni organizzative negli enti con la dirigenza	
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	0,00
Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale	Riduzione per esternalizzazione di servizi	
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE SOGGETTE AL LIMITE			982.224,00
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (<u>Importo non soggetto al limite</u>)		14.976,00
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (<u>Importo non soggetto al limite</u>)	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	10.685,00
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE			25.661,00
FONDO DI PARTE STABILE			1.007.885,00
Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010- Art. 1 comma 236 L. 208/2015	Riduzione storicizzata delle parte stabile del Fondo		
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE ANNO 2022			1.007.885,00
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE SOGGETTO AL LIMITE ANNO 2022			982.224,00

PARTE VARIABILE			
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004 come integrato dall'art. 67 comma 1	Incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità)	Risorse accantonate relative alle alte professionalità qualora non utilizzate	0,00
Art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	0,00
Art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018	Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	Risparmi di gestione	0,00

Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione ICI	0,00
Art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	RIA del personale cessato (Rateo RIA personale cessato anno 2022)	2.938,85
Art. 67 comma 3 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori -Nota Dirigente Ognissanti M. n. 41372 del 5-10-22 (Oneri e IRAP carico Ente non compresi)	3.779,00
Art. 67 comma 3 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	0,00
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	0,00
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997 – Deliberazione Giunta Comunale n.	0,00
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	0,00
Art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG - Deliberazione Giunta Comunale n.	0,00
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale(Le risorse stanziate sono comprensive di oneri e IRAP a carico dell'Ente)	Progetti di vigilanza – Deliberazione Giunta Comunale n.	0,00
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE			6.717,85
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	0,00
Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018	Quote trasferite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale	Nota Dott. Ognissanti M. n. 46503 del 02-11-22-Quote 2022 (Oneri carico Ente e Irap non compresi)	4.000,00
Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche - Aff. Gen. Nota Dirigente del 10-11-22 n. 48550 (L'importo non è comprensivo di oneri e IRAP a carico dell'Ente)	9.443,87
Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche - Dirigente LL.PP. Di Tullo nota n. 15876 del 08-04-22(L'importo non è comprensivo di oneri e IRAP a carico dell'Ente)	75.585,00
Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9, commi 3-5 e comma 6, D.L. n. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (v. Deliberazione Corte Conti Liguria n. 76/2021/PAR)	Compensi professionali avvocatura nota Segretario Generale n. 48787 del 11-11-22 – Limite trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio) ex art. 9 comma7, D.L. n. 90/2014 calcolato per l'anno 2022 (Oneri a carico Ente e Irap non compresi)	26.422,46
Art. 67 comma 3 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT – Censimento permanente comunicazione del 4/10/22 prot.n.41019 firma Resp. Servizi Demografici (Oneri riflessi e IRAP a carico Ente non compresi)	12.489,72
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE NON SOGGETTE AL LIMITE			127.941,05
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE			134.658,90
TOTALE FONDO 2022 AL NETTO DEL FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE			1.142.543,90

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO			
Norma di riferimento	Norma		Somma
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative		8.104,00
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2022			8.104,00

VERIFICA DEL LIMITE DEL FONDO 2022 EX ART. 23, COMMA 2, D.LGS.75/2017			
Totale Fondo 2022 soggetto alla verifica del limite comprensivo del Fondo Posizione Organizzative			997.045,85
Totale Fondo di riferimento Anno 2016 (Risorse soggette al limite)			951.008,00
Margine rispetto limite			46.037,85
RIDUZIONI			
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	46.037,85

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022	1.104.610,05
---	---------------------